**Civile Sent. Sez. L Num. 5698 Anno 2017**
**Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE**
**Relatore: DI PAOLANTONIO ANNALISA**
**Data pubblicazione: 07/03/2017**

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

**SENTENZA**

sul ricorso 13179-2010 proposto da:

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO P.I. 05841760829, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DEL VIGNOLA 5, presso lo studio dell'avvocato LORENZO LA MARCA, rappresentata e difesa dagli avvocati FABIO DAMIANI, GIORGIO LI VIGNI, giusta delega in atti;

**2016**

**4259**

***- ricorrente -***

***contro***

TIRRITO GIOACCHINO C.F. TRRGCH53H15L112R, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA STOPPANI 1,

presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI PITRUZZELLA, rappresentato e difeso dall'avvocato STEFANO POLIZZOTTO, giusta delega in atti;

***- controricorrente -***

avverso la sentenza n. 307/2010 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 19/03/2010 r.g.n. 571/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/12/2016 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO;

udito l'Avvocato FULVIO ROMEO per delega Avvocato GIORGIO LI VIGNI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RICCARDO FUZIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

**1** - La Corte di Appello di Palermo, in riforma della sentenza del Tribunale di Termini Imerese, ha accolto la domanda proposta da Gioacchino Tirrito il quale aveva domandato la condanna della Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, già Azienda USL n. 6, al pagamento della indennità prevista dall'art. 18 del C.C.N.L. 1998/2001 dell'area della dirigenza sanitaria e amministrativa del comparto sanità.

**2** - La Corte territoriale ha premesso che all'appellante, coordinatore amministrativo del Presidio Ospedaliero San Cimino di Termini Imerese, era stato conferito, a decorrere dal marzo 1999, l'ulteriore incarico di dirigente amministrativo del Distretto n. 3. Ha, però, precisato che detta posizione dirigenziale non era stata formalmente istituita presso il richiamato distretto e per questa ragione ha escluso che al Tirrito potesse essere riconosciuta la indennità prevista dall'art. 18 del contratto, dovuta solo in caso di assenza della titolare per ferie, malattia o altro impedimento.

**3** – Il giudice di appello ha rilevato, peraltro, che indubbiamente l'appellante aveva svolto una prestazione aggiuntiva, che doveva essere retribuita ex art. 36 cost. per adeguare il trattamento economico al lavoro svolto, considerato che il doppio incarico aveva comportato un maggiore impegno sotto il profilo quantitativo e qualitativo. Ha, quindi, ritenuto di potere assumere a parametro proprio l'ammontare della indennità prevista dal richiamato art. 18 e ha riconosciuto al Tirrito la somma mensile di € 267,52.

**4** - Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo sulla base di un unico motivo, articolato in più punti. Gioacchino Tirrito ha resistito con controricorso.

**5** - Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente del 14.9.2016, la redazione della motivazione della sentenza in forma semplificata.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

**1** – L'azienda ricorrente denuncia, con un unico motivo, " violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro: art. 18 C.C.N.L., insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia". Evidenzia, in sintesi, che gli incarichi espletati attengono alla qualifica dirigenziale e, quindi, non hanno comportato svolgimento di mansioni

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

superiori né aggravio sotto il profilo quantitativo della prestazione in quanto le attività sono state rese nell'ambito del normale orario di lavoro del dirigente. Richiama il principio della onnicomprensività della retribuzione sancito dall'art. 24 del d.lgs. n. 165 del 2001 e sottolinea che il trattamento economico del dirigente pubblico è volto a remunerare qualsiasi incarico conferito dall'amministrazione di appartenenza in ragione dell'ufficio ricoperto. Aggiunge che la Corte territoriale, dopo avere affermato la inapplicabilità dell'art. 18 del C.C.N.L. 1998/2001, di fatto ha applicato la disposizione contrattuale, riconoscendo al Tirrito un trattamento retributivo non previsto dalle parti collettive.

**2.1** – Il motivo è fondato.

La sentenza impugnata, infatti, contrasta con il principio di diritto, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, alla stregua del quale nel rapporto di pubblico impiego contrattualizzato il principio di omnicomprensività del trattamento economico dirigenziale, previsto dall' art. 24 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti in ragione dell'ufficio ricoperto dall'Amministrazione presso la quale il dirigente presta servizio o su designazione della stessa e non è derogato dall'art. 16 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che riguarda i compensi provenienti da terzi corrisposti direttamente in favore dell'Amministrazione ( Cass. 5.3.2009 n. 5306; Cass. 24.2.2011 n. 4531; Cass. 4.7.2014 n. 15363; Cass. 26.2.2016 n. 3819).

**2.2** – Anche in relazione alle prestazioni rese dal personale non dirigenziale questa Corte ha affermato che la prestazione può essere considerata aggiuntiva solo qualora la mansione assegnata esuli dal profilo professionale, non già nella diversa ipotesi in cui il datore di lavoro, nell'ambito del normale orario, eserciti il suo potere di determinare l'oggetto del contratto dando prevalenza all'uno o all'altro compito riconducibile alla qualifica di assunzione o individuando il settore di attività nel quale la mansione deve essere espletata (Cass. 15.12.2015 n. 25246 e negli stessi termini Cass. ord. nn. 14105,16094,18133/2016).

Gli scritti difensivi delle parti non prospettano argomenti che possano indurre a disattendere detto orientamento, al quale va data continuità, poiché le ragioni indicate a fondamento dei principi affermati, da intendersi qui richiamate, sono integralmente condivise dal Collegio.

**2.3** - La sentenza impugnata va, pertanto, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa deve essere decisa nel merito, ex art. 384, comma 2, c.p.c. con il rigetto della domanda.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

L'esito alterno della causa giustifica la compensazione delle spese, limitatamente ai due gradi del giudizio di merito. Vanno poste a carico del controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

**P.Q.M.**

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Compensa fra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio di merito e condanna Gioacchino Tirrito al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 3.000.00 per competenze professionali, oltre rimborso spese generali del 15% e accessori di legge.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 2 dicembre 2016

Il Consigliere estensore

Annalisa Di Paolantonio

Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario
Dott. Giovanni RUELLO

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione LAVORO

Corte di Cassazione - copia non ufficiale